

DIRITTO BANCARIO

Requisiti di legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi

di **Fabio Fiorucci**

La Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi stabilisce che *“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. ... L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.”*

Pertanto, perché possa accedersi alla segnalazione di un credito a sofferenza alla Centrale Rischi, la stessa non può costituire il risultato dell'analisi dei singoli rapporti, che siano in corso di svolgimento, tra la banca segnalante ed il cliente, ma è necessario che l'istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità *“la segnalazione di una posizione 'in sofferenza' presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”* (Cass. n. 15609/2014; conf. Cass. n. 7958/2009, n. 12626/2010, n. 2309/2013, n. 26361/2014, n.1725/2015, n. 2913/2016).

Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito, che richiede verifiche approfondite, estese a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con l'intermediario segnalante: *“Prima di segnalare un nominativo a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad effettuare una verifica sull'intera esposizione debitoria del cliente, inclusa l'emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso ed è inoltre tenuto ad accertare l'effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all'ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l'eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori e la capacità reddituale del cliente”* (Trib. Bari 11.1.2017).

Master di specializzazione

DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO

Scopri le sedi in programmazione >